

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1959

(18^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Modifiche concernenti la reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale » (420) (D'iniziativa dei senatori Fiore ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 173, 174, 175, 176
ANGELINI	174
BOCCASSI	175
DE BOSIO	175
FIORE	174, 175
GOTELLI Angela, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . .	174
MONALDI, relatore	173
VALLAURI	174

« Modifica dell'articolo 17 della legge 13 marzo 1958, n. 250, concernente provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne » (743) (D'iniziativa del deputato Tozzi Condivi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	170, 171
GOTELLI Angela, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . .	171
MOLTISANTI, relatore	170

« Proroga dei termini di cui agli articoli 63, 64 e 65 della legge 2 aprile 1958, n. 377, contenente norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette » (796) (D'iniziativa del deputato Scalia) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 171, 173
BANFI, relatore	172, 173
GOTELLI Angela, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . .	173

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Cesare Angelini, Banfi, Barbareschi, Bitossi, Boccassi, De Bosio, Di Grazia, Di Prisco, Fiore, Moltisanti, Monaldi, Giuseppina Palumbo, Pezzini, Simonucci, Tinzl, Vallauri, Varaldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Angela Gotelli.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

18ª SEDUTA (16 dicembre 1959)

DE BOSIO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi: « Modifica dell'articolo 17 della legge 13 marzo 1958, n. 250, concernente provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne » (743) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Tozzi Condivi: « Modifica dell'articolo 17 della legge 13 marzo 1958, n. 250, concernente provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MOLTISANTI, *relatore.* Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame si riferisce alla legge 13 marzo 1958, n. 240, che contempla nuove e più larghe provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Per effetto delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, che disciplina la erogazione degli assegni familiari in favore dei lavoratori soci di cooperative e società di fatto, sono sorte anche cooperative e compagnie di pescatori.

Ma, come è ovvio, ad esse aderivano quasi unicamente coloro che erano certi di poter beneficiare degli assegni familiari. Tuttavia ciò era il primo stimolo ed il primo impulso per creare una coscienza associativa anche fra i pescatori che, quasi per istinto e per il lavoro che svolgono, sono individualisti. Con la tendenza associativa sorgeva anche e si andava sempre più maturando la coscienza previdenziale, soprattutto quando — per determinazione del Ministero del lavoro — le cooperative poterono fruire di più larghe forme assistenziali.

Di tali provvidenze, però, non poteva beneficiare quasi il 60 per cento della categoria, costituito da quei lavoratori che per le misere condizioni e per il minimo reddito che traggono dalla loro attività — reddito che spesso non è nemmeno sufficiente a sfamare la famiglia — non sono in grado di pagare gli oneri previdenziali.

A tutto ciò ha inteso ovviare la legge 13 marzo 1958, n. 250, che, dopo di avere disciplinato e riordinato la materia previdenziale, assicurativa e assistenziale, estende le provvidenze all'intera categoria (compresi, quindi, i lavoratori autonomi e più bisognosi) composta di oltre 90.000 lavoratori.

In virtù di tale legge, mentre il peso delle contribuzioni viene alleggerito da un congruo contributo dello Stato, i lavoratori beneficiano:

1) dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la tubercolosi, di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni;

2) dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dal regio decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1735, e successive modificazioni;

3) dell'assicurazione per le malattie, limitatamente all'assistenza generica, domiciliare e ambulatoriale, specialistica ambulatoriale, ospedaliera, farmaceutica ed ostetrica, di cui alla legge 2 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni.

Le norme previste dal regio decreto-legge 17 gennaio 1937, n. 1048, e successive modificazioni, riguardanti la corresponsione degli assegni familiari ai pescatori associati in cooperative e compagnie, sono rimaste invariate.

La stessa legge 13 marzo 1958, n. 250, contempla:

a) all'articolo 15, la facoltà per i pescatori assicurati che alla data dell'entrata in vigore della legge hanno superato l'età di quarantacinque anni e non quella di sessanta, di poter riscattare il periodo scoperto di contribuzione;

b) all'articolo 16, la facoltà per coloro che hanno superato l'età di sessant'anni di poter chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia, purchè ricorrano le condizioni e sia versato il contributo base previsto dagli stessi articoli.

Il successivo articolo 17 stabilisce che le domande di riscatto debbono essere presentate all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dall'entrata in vigore della legge, ma poichè i pescatori non sono a contatto con la vita pubblica e la maggior parte vive in borgate o in piccoli comuni, dove non sempre e tempestivamente arrivano le notizie e, quindi, è presumibile che molti di essi non abbiano conosciuto le nuove disposizioni e che, comunque, non vi abbiano ottemperato in tempo utile, sembra opportuno che venga prorogato il termine.

A tale concetto è ispirata la proposta di legge del deputato Tozzi Condivi che prevede la proroga al 30 giugno 1960.

La XIII Commissione della Camera dei deputati ha approvato la proposta con un opportuno emendamento suggerito dall'onorevole Turnaturi, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, in virtù del quale le domande di riscatto possono essere presentate entro il 31 dicembre 1960.

Ora il disegno di legge viene all'esame di questa onorevole Commissione e il vostro relatore è certo che, al fine di non tradire lo spirito della legge 13 marzo 1958, n. 250, e le nobilissime finalità che con essa s'intendevano raggiungere, voi, onorevoli colleghi, vorrete confortarlo della vostra approvazione, confermando così, ancora una volta, che siete sensibili e solleciti alle necessità delle classi lavoratrici e in modo particolare di quelle più povere e in pari tempo più nobili, come la categoria dei pescatori che giorno e notte, tra mare e cielo, compiono un lavoro sempre duro e spesso anche rischioso.

GOTELLI ANGELA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Le indagini compiute hanno dimostrato che alcune migliaia di poveri pe-

scatori, per ignoranza delle disposizioni a loro favore, non ne hanno usufruito pur avendone diritto.

Il Ministero, perciò, è favorevole al disegno di legge, e ne sollecita anzi l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

L'articolo 17 della legge 13 marzo 1958, n. 250, è sostituito dal seguente:

« Le domande di riscatto di cui agli articoli 15 e 16 devono essere presentate all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il 31 dicembre 1960 ».

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del deputato Scalia: « Proroga dei termini di cui agli articoli 63, 64 e 65 della legge 2 aprile 1958, n. 377, contenente norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette » (796) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Scalia: « Proroga dei

termini di cui agli articoli 63, 64 e 65 della legge 2 aprile 1958, n. 377, contenente norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

I termini di cui agli articoli 63, 64 e 65 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono riaperti e prorogati per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

B A N F I, *relatore*. Onorevoli colleghi, io sono oggi in grado di fare soltanto una relazione preliminare, sia perchè l'incarico di relatore mi è stato conferito da pochi giorni, sia perchè ho qualche perplessità su questo provvedimento e vorrei conoscere in proposito anche il punto di vista delle organizzazioni sindacali.

L'articolo 63 della legge 2 aprile 1958, numero 377, fa obbligo agli esattori e ai ricevitori delle imposte di regolare la posizione contributiva dei rispettivi dipendenti a condizioni particolarmente favorevoli, soltanto nel caso in cui il datore di lavoro abbia fatto domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Scaduti i sei mesi, l'obbligo della regolarizzazione permane sempre, senza però le condizioni favorevoli accennate; inoltre il datore di lavoro, non avendo provveduto entro quel termine a presentare la domanda, decade dal diritto di rivalsa nei confronti dei lavoratori.

L'articolo 64 dispone che i lavoratori hanno facoltà di provvedere essi stessi alla regolarizzazione, se ne fanno domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Perciò: « obbligo » del datore di lavoro secondo l'articolo 63, « facoltà » del lavoratore secondo l'articolo 64.

L'articolo 65, infine, stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di regolarizzare la posizione dei dipendenti in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge.

Come si vede, tre ipotesi diverse.

Ora è necessario tener presente che il termine di sei mesi è scaduto il 24 ottobre 1958, cioè oltre un anno fa, e si dovrebbe ritenere — se l'amministrazione del Fondo funziona — che siano già state fatte le procedure esecutive, mediante decreto ingiuntivo, a carico dei datori di lavoro che entro il periodo di tempo concesso non abbiano provveduto a presentare domanda di regolarizzazione. Il che, verosimilmente, non è stato fatto.

Di conseguenza — a mio avviso — non andrebbe il provvedimento a vantaggio soltanto dei datori di lavoro che non si sono avvalsi della possibilità, presentando la domanda in tempo utile, di pagare una somma inferiore: le disposizioni prevedevano infatti — lo ripeto — che, scaduti i termini, coloro che non avessero usufruito della benevolenza del legislatore avrebbero pagato l'intero importo dei contributi dovuti.

Vorrei dunque interpellare le organizzazioni sindacali, per conoscere se esiste un particolare motivo per l'approvazione del provvedimento in esame, e se tale motivo è lo stesso che traspare dalla relazione che ha accompagnato la proposta di legge alla Camera dei deputati. Si dice infatti, in questa relazione, che molti lavoratori della categoria sono oggi in difficoltà poichè, non essendo stati pagati i contributi in loro favore, non possono fruire della pensione.

Ma se il motivo fosse davvero questo, allora io sarei dell'opinione di modificare il disegno di legge fissando due termini diversi: uno nuovo, per i datori di lavoro e un altro, successivo, per i lavoratori.

Nessun lavoratore è certamente disposto a pagare di tasca sua i contributi finchè a pagarli è tenuto il datore di lavoro; perciò la facoltà di esercitare il riscatto da parte del lavoratore deve essere successiva rispetto ai termini stabiliti per gli adempimenti del datore di lavoro.

Vorrei quindi pregare l'onorevole Presidente di concedermi il tempo per approfondire questi problemi e poi riferire alla Commissione.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

18ª SEDUTA (16 dicembre 1959)

G O T E L L I A N G E L A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi risulta che il disegno di legge è stato approvato dai rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali presenti alla Camera dei deputati. E, comunque, ritengo che il provvedimento sia opportuno anche per risolvere, una volta per tutte, la questione se i contributi debbano essere versati in relazione alla contribuzione attuale o a quella del tempo a cui si riferisce il riscatto: per questo si è insistito affinché nel provvedimento fosse inserita anche la riapertura del termine relativo all'articolo 65 della legge 2 aprile 1958, n. 377.

Il disegno di legge è desiderato da tutte le categorie interessate, sostenuto dal Governo e non mi consta che altrove siano state fatte osservazioni analoghe a quelle qui sollevate dal senatore Banfi.

P R E S I D E N T E . Se non approviamo oggi il provvedimento, dovremmo rimandarne la discussione all'anno prossimo, perchè credo che una indagine come quella che desidera fare il relatore non possa essere compiuta in 48 ore...

B A N F I , *relatore*. Questo tempo mi sarebbe sufficiente.

P R E S I D E N T E . In tal caso possiamo rinviare il seguito della discussione alla seduta di venerdì 18 dicembre.

Se non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri: « Modifiche concernenti la reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale » (420)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri: « Modifiche concernenti la reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbliga-

toria invalidità e vecchiaia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Come i colleghi certamente ricordano, la Commissione finanze e tesoro ha già espresso parere contrario, e anche il relatore manifestò qualche riserva sugli articoli 2 e 4.

Poichè dalla precedente discussione è trascorso parecchio tempo, prego il relatore, senatore Monaldi, di riassumere i dati principali attinenti al disegno di legge.

M O N A L D I , *relatore*. La legge 18 gennaio 1945, n. 39, stabilisce chi siano gli aventi diritto alla pensione di reversibilità dell'assicurazione obbligatoria gestita dallo Istituto nazionale della previdenza sociale; e prevede notevoli limitazioni al concetto della reversibilità. Successivamente, con la legge 15 febbraio 1958, n. 46, è stata regolata *ex novo* la reversibilità delle pensioni per gli impiegati dello Stato.

Il senatore Fiore e gli altri proponenti di questo disegno di legge si sono praticamente proposti di adeguare le norme sulla reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti alle norme regolanti la reversibilità delle pensioni per gli impiegati dello Stato.

Il vostro relatore ritiene che questo sia logico; tuttavia ha fatto alcune osservazioni su due punti particolari.

Anzitutto sull'articolo 2, il quale, nel secondo comma, tratta di un assegno alimentare per gli eventuali superstiti bisognosi. E, poichè qui entriamo nel campo assistenziale, è per lo meno discutibile che in materia lo Istituto nazionale della previdenza sociale possa avere degli obblighi, in quanto la materia, senza dubbio, rientra nella sfera di competenza dello Stato.

All'articolo 4, poi, bisognerebbe sopprimere il secondo comma, che così recita: « Ai matrimoni contratti prima della pubblicazione della presente legge non si applica la norma di cui al punto 2) dell'articolo 1 relativa alla differenza di età fra i coniugi ». Di tale norma, infatti, non vi è alcun accenno nell'articolo 1.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

18ª SEDUTA (16 dicembre 1959)

Ma un problema più importante — starei per dire decisivo — è rappresentato dalla copertura.

Nel momento in cui io svolsi la mia relazione, non si conosceva — nemmeno a un di presso — l'onere finanziario che il provvedimento comportava; e se si tiene conto che sono contemplati benefici anche per persone che in precedenza si sono venute a trovare nella posizione di poterli rivendicare — persone di cui non è possibile stabilire, neppure approssimativamente, il numero — si comprende quanto difficile e complicata fosse, e sia tuttora, la valutazione dell'onere complessivo.

Comunque, *grosso modo*, si è calcolato che l'onere del disegno di legge — indipendentemente dall'accennato e problematico numero di persone che potrebbero rivendicare diritti in forza di posizioni precostituite — dovrebbe aggirarsi sul miliardo di lire.

Ma, purtroppo, la gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti non può, in questo momento, sopportare ulteriori oneri.

Questa è dunque la situazione, nei suoi termini essenziali.

FIORE. Il problema fondamentale è il seguente: le norme di reversibilità in vigore per le pensioni statali si possono — ma si dovrebbe dire « si debbono » — o no estendere anche alle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti?

Se la risposta è sì, credo sia inutile discutere analiticamente sul merito.

Per quanto riguarda l'onere, si è parlato di un miliardo; io credo che si tratti di una cifra inferiore, ma ammettiamo pure che sia un miliardo.

Ebbene, io rivolgo al rappresentante del Governo una precisa domanda: è vero o non è vero che il Fondo adeguamento pensioni gestito dall'I.N.P.S. ha un credito verso lo Stato di 285 miliardi?

E se è vero, come è vero, che questo credito esiste, non comprendo come si possa affermare che l'onere di un miliardo — oltre tutto, calcolato con molta larghezza — di-

pendente da questo provvedimento può ostacolarne l'approvazione per ragioni di copertura.

Insomma, si afferma pubblicamente (alla Camera dei deputati, al Senato, nelle Commissioni) da una parte che lo Stato deve al Fondo adeguamento pensioni 285 miliardi di lire, e dall'altra che il Fondo stesso non può sopportare la spesa di un miliardo di lire, senza pensare quanto poco serio sia tutto ciò e per il Governo e per noi.

Se si fosse trattato di una somma realmente elevata e se davvero il Fondo non avesse avuto disponibilità, allora il discorso sarebbe diverso; ma di fronte al credito accennato — e che fino a prova contraria significa disponibilità —, io credo che il pretesto accampato non possa essere valido per non approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Se intendiamo dare un seguito positivo a questa discussione, non possiamo dimenticare che esiste un impedimento — il parere contrario della Commissione finanze e tesoro — ad approvare il disegno di legge in sede deliberante: per conseguenza dovremmo portarlo all'esame dell'Assemblea.

ANGELINI. Poichè il parere contrario della Commissione finanze e tesoro ci impedisce di concludere la discussione, io penso che sia opportuno rinviare immediatamente il provvedimento all'esame dell'Assemblea, affinchè venga affrontato in quella sede al più presto possibile.

VALLAURI. Sarei lieto di conoscere, prima, l'opinione del Governo.

GOTELLI ANGELA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* La difficoltà principale che il Governo solleva su questo disegno di legge è di carattere finanziario, poichè non è indicata la copertura.

Indipendentemente da ciò, vi sarebbero altre osservazioni da fare sul merito, alcune delle quali già accennate dal relatore Monaldi, come ad esempio quella che riguarda lo

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

18ª SEDUTA (16 dicembre 1959)

assegno alimentare, qui introdotto per la prima volta. Ora, l'assegno alimentare è un rapporto tra il cittadino e lo Stato di natura diversa da quello valido per un Fondo di previdenza assicurativa. Tale assegno dovrebbe, pertanto, andare a carico di un altro Fondo, poichè, come ripeto, se è una esigenza di carattere assistenziale, è cosa diversa da un rapporto assicurativo. Ma altre obiezioni si potrebbero sollevare. La legge previdenziale attualmente vigente prevede venti anni di differenza tra i coniugi, e tale norma, qui, non è nemmeno riportata. Inoltre è una assoluta innovazione l'acquisto del diritto alla reversibilità in qualsiasi momento della vita, ed è cosa che apre veramente una prospettiva pericolosa per quel che concerne la spesa.

Nella sostanza, perciò, il Governo è contrario al provvedimento.

FIORE. Se si tratta di apportare delle modificazioni alla formulazione del testo, non ho nulla in contrario.

PRESDENTE. La conclusione del Governo mi pare del tutto contraria al disegno di legge, non soltanto per l'onere che comporta, e che viene valutato in un miliardo circa, ma anche per motivi giuridici.

Se la Commissione desidera apportare delle modifiche al testo del disegno di legge, ciò dovrebbe farsi prima di rinviare eventualmente il provvedimento all'esame della Assemblea.

BOCCASSI. Se anche esiste il parere contrario della Commissione finanze e tesoro, non è detto che durante la discussione non si possano apportare degli emendamenti al testo del disegno di legge, in modo che la stessa Commissione finanze e tesoro sia indotta a modificare il suo parere. Nessun provvedimento, allorchè viene presentato, è perfetto; quasi tutti hanno bisogno di modifiche, di emendamenti. Anche quello che ora è al nostro esame può subire delle modifiche; perciò non dobbiamo rinviarlo subito all'esame

dell'Assemblea, rinunciando così ad una discussione in sede di Commissione, soltanto perchè anche il Governo, oltre alla Commissione finanze e tesoro, ha espresso il suo parere contrario!

DE BOSIO. Su questo disegno di legge non si è avuta alcuna discussione in seno alla Commissione. Nel corso di una precedente seduta ascoltammo una relazione generica da parte del relatore, ed un nuovo accenno alla questione egli ha fatto oggi; alcuni onorevoli colleghi hanno espresso il loro parere, ma la Commissione non ha ancora esaminato il merito del problema. È la prima volta che vengono esposte delle specifiche ragioni di contrarietà al contenuto del disegno di legge, e tali ragioni, accennate dall'onorevole rappresentante del Governo, denotano non già una lieve divergenza di opinioni, bensì addirittura una fondamentale diversità di concezione, rilevandosi che non è possibile trasferire il regime pensionistico proprio degli impiegati pubblici a quello particolare dell'Istituto della previdenza sociale.

È necessario, anzitutto, che la Commissione sia resa edotta ampiamente del punto di vista governativo. Nessuno può dire oggi quale decisione verrà adottata; le varie difficoltà potranno essere superate a mezzo di eventuali emendamenti, sul che pare d'accordo anche il proponente, ma allo stato non possiamo pronunciarci. È opportuno approfondire i motivi prospettati dal Governo in modo da potere, con piena cognizione, deliberare intorno all'una o all'altra tesi.

Ritengo opportuno, pertanto, che l'onorevole relatore esamini ed approfondisca il problema, tenendo presenti le osservazioni del Governo, ed in seguito esponga alla Commissione i risultati delle sue osservazioni, dopo essersi messo in contatto anche col proponente, senatore Fiore, per elaborare eventuali proposte di emendamento.

È chiaro, d'altra parte, che, se il disegno di legge dovesse venir discusso in Assemblea, il relatore dovrebbe presentare in tal

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)18^a SEDUTA (16 dicembre 1959)

sede una relazione, che rispecchi il punto di vista della Commissione.

P R E S I D E N T E . La richiesta del senatore De Bosio mi pare quanto mai opportuna. Prego pertanto il senatore Monaldi di volersi mettere in contatto col Ministro del lavoro e col proponente del disegno di legge per i necessari chiarimenti.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del presente disegno di legge viene rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari